

Allegato all'autorizzazione unica ambientale (AUA)

AUA – Sezione “EMISSIONI IN ATMOSFERA”

La presente autorizzazione unica ambientale (AUA) consente le emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di: riparazione e verniciatura veicoli, svolte nel comune di RONCADELLE (BS) – VIA MANDOLOSSA 1, alle condizioni e con le prescrizioni previste dal presente Allegato, dal dispositivo dell'atto dirigenziale di cui il presente Allegato fa parte integrante e sostanziale, dal d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati, nonché, in quanto applicabili, da tutte le altre normative ambientali in materia di emissioni in atmosfera.

Sommario:

- 1. Sintesi dei dati identificativi.**
- 2. Tipologia del procedimento, autorizzazioni precedenti e riepilogo emissioni.**
- 3. Descrizione del processo produttivo. *Dati dichiarati dal gestore.***
- 4. Modifiche rispetto all'autorizzazione precedente. *Dati dichiarati dal gestore.***
- 5. Allegati tecnici di riferimento e Ambiti di applicazione.**
- Tabella 1. Materie prime. *Dati dichiarati dal gestore.***
- Tabella 2. Fasi lavorative. *Dati dichiarati dal gestore.***
- Tabella 3. Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianti di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note.**
- 6. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.**
- 7. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale.**
- 8. Bilancio di massa solventi.**
- 9. Impianti per la produzione di energia termica/elettrica.**
- 10. Emissioni rumorose.**
- 11. Sospensione dell'attività.**
- 12. Prescrizioni particolari.**

1. Sintesi dei dati identificativi.

Gestore	AMBRA SRL
Sede legale	VIA BORGOSATOLLO 40/D/E – BRESCIA (BS)
Sede stabilimento	VIA MANDOLOSSA 1 – RONCADELLE (BS)
Codice Fiscale e P. IVA	01362050179
Responsabile legale	Luca Gazzoli
Responsabile tecnico	Luca Gazzoli
Settore di appartenenza	industria
Settore produttivo	metalmeccanico
Codice ATECO 2007	45.20.1 – 45.20.2
Iscrizione CCIAA	n. 01362050179 del 19/02/1996
Attività specifica	riparazione e verniciatura veicoli
Zona urbanistica	commerciale
Superficie totale coperta	7.800 m ²
Dipendenti Operai	30
Impiegati/dirigenti	10

Turni di lavoro	1 turno per 8 h/g
Numero giorni lavorativi	220/anno

2. Tipologia del procedimento, autorizzazioni precedenti e riepilogo emissioni.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del d.P.R. n. 59/2013, diretta a sostituire, tra l'altro, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera indicata nella tabella sotto riportata.

<i>Autorizzazioni precedenti: - nuovo stabilimento</i>
<i>Emissioni precedentemente autorizzate: -</i>
<i>Emissioni dismesse: -</i>
<i>Emissioni oggetto di modifica: -</i>
<i>Emissioni nuove: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22</i>
<i>Emissioni da attività ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272 comma 1 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.: emissione E22 prove motori termici. Ai sensi della lettera k)</i>
<i>Emissioni non soggette ad autorizzazione: -</i>
<i>Emissioni da attività ad inquinamento scarsamente rilevante, comunque soggette al rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente:</i>
- ad uso civile: n. 8 bruciatori alimentati a metano, di potenza termica complessiva pari a 920 kW < 3 MW;
- ad uso industriale: n. 12 bruciatori alimentati a metano, di potenza termica complessiva pari a 1.376 kW convogliati singolarmente

3. Descrizione del processo produttivo. Dati dichiarati dal gestore.

L'azienda esegue riparazione e verniciatura di veicoli.

Le fasi che contraddistinguono il processo di verniciatura sono:

- A. carico veicolo sulla linea
- B. stuccatura, carteggiatura, levigatura per rimozioni vernici
- C. applicazione del fondo
- D. carteggiatura fondo
- E. mascheratura
- F. processi di rivestimento (applicazione fondo – asciugatura – applicazione trasparente)
- G. asciugatura trasparente
- H. smascheratura – raffreddamento e lucidatura

Le fasi che contraddistinguono il processo di riparazione carrozzerie sono:

- I. smontaggio parti da sostituire e montaggio parti nuove
- J. riparazioni manuali
- K. raddrizzatura carrozzeria
- L. saldatura

Le fasi che contraddistinguono il processo di riparazione veicoli (meccanica) sono:

- M. prova motori termici

PROCESSO DI VERNICIATURA

I veicoli in lavorazione si spostano da una stazione all'altra tramite carrelli che si muovono su rotaie fissate a terra.

A. Carico veicolo sulla linea

B. stuccatura, carteggiatura e/o levigatura.

Se il veicolo necessita di riparazioni localizzate, dopo la stuccatura viene carteggiato e/o levigato per rendere la superficie pronta per l'applicazione del fondo. Tale operazione si svolge in aree dedicate munite di piani aspiranti (emissioni **E1 – E2 – E3** ed **E4**) e impianti di levigatura con aspirazione sull'utensile (emissioni **E7**)

C. applicazione fondo.

L'applicazione del fondo avviene in due stazioni (BASETRON) dotate di aspirazione, tende e riscaldamento. Le modalità di applicazione del fondo possono essere a rullo circa l'80% oppure a spruzzo per il restante 20% (si generano le emissioni **E5** ed **E6**)

D. carteggiatura fondo.

Su piano aspirato il veicolo a cui è stato applicato il fondo viene nuovamente carteggiato (emissione **E9 – E10**) e impianto di levigatura con aspirazione sull'utensile (emissioni **E8**).

E. Mascheratura.

Il veicolo viene mascherato sulla parte non interessata dall'intervento di verniciatura. Tale operazione si svolge in area dedicata (nessuna emissione)

F. Processi di rivestimento.

Preparazione delle tinte.

La preparazione viene effettuata all'interno di un locale riscaldato e munito di aspirazione in modo da garantire un cambio aria costante. Serve entrambe le linee di verniciatura ed è posizionato al centro delle linee (emissioni **E11** ed **E11bis**)

Verniciatura ed asciugatura (CABINE DRYKING)

Le fasi di verniciatura/essiccazione vengono effettuate in apposite cabine comunicanti messe in successione l'una con l'altra per ridurre i tempi di intervento sui veicoli.

Nelle cabine DRYKING si applica la base e, dopo la sua asciugatura, si applica il trasparente (emissioni **E12** ed **E13**).

G. asciugatura del trasparente.

Il veicolo, dopo l'applicazione del trasparente nelle cabine DRYKING, viene spostato nelle cabine KOMBIKING per l'essiccazione finale (emissioni **E14** ed **E15**).

Descrizione dei processi di asciugatura.

Nelle cabine Dryking è attivo un processo di controllo della temperatura mediante bruciatore in vena d'aria, tecnologia sicura ed eco-efficiente per generare aria riscaldata nelle applicazioni di verniciatura ed essiccazione. Con la modulazione continua del bruciatore, le unità di ricircolo e ventilazione creano condizioni di lavoro superiori per tutte le temperature di polimerizzazione.

Nelle cabine Kombiking l'asciugatura del trasparente avviene per mezzo di pannelli catalitici. Per entrambi i processi si utilizza il gas metano.

H. Smascheratura, raffreddamento e lucidatura.

Si rimuovono le mascherature dalle parti di veicolo che non sono state interessate dalla verniciatura e si attende il raffreddamento della carrozzeria per applicare un lucido finale (nessuna emissione).

AREE DI LAVORO SPECIFICHE

Verniciatura ed asciugatura veicoli commerciali (furgoni)

In specifica stazione si effettua la stuccatura/carteggiatura dei veicoli commerciali su piano aspirato munito di pannello per essiccazione catalitica per asciugare lo stucco (emissione E18) con utensile di carteggiatura (emissione E19) e la fase di verniciatura/essiccazione in cabina (emissione E17).

Riparazioni rapide.

In una cabina specifica avvengono tutti i processi sopra descritti per piccoli interventi rapidi (stuccatura, carteggiatura, applicazione fondo, base e trasparente con asciugatura finale) (emissione E16)

PROCESSO DI RIPARAZIONE CARROZZERIE

I. smontaggio parti da sostituire e monitoraggio parti nuove.

Il veicolo preventivamente lavato viene posizionato in aree dedicate nelle quali vengono rimosse le parti danneggiate e posizionate in appositi cestoni con targhetta identificativa del veicolo e stoccate in seguito in un magazzino (nessuna emissione)

J. riparazioni manuali

Il veicolo che necessita di piccole riparazioni di lamieratura viene posizionato nella zona dedicata per sottoporlo a interventi di raddrizzatura classica, spesso con l'utilizzo di colle o leve e solo in pochi casi con spotter. Questo permette un risultato migliore ed un impatto ambientale molto basso (nessuna emissione).

K. raddrizzatura carrozzerie

Per quanto riguarda i veicoli fortemente incidentati che necessitano di squadratura, si utilizzerà una cabina chiusa coibentata in modo da abbattere il rumore. Al suo interno oltre al banco dima elettronico con misurazione scocca si potranno svolgere anche operazioni di saldatura e raddrizzatura dei particolari danneggiati (nessuna emissione).

L. saldatura

La saldatura viene prevalentemente svolta nella cabina "ALLUMIN" dedicata chiusa e con aspirazione. (E21) o localizzata per interventi saltuari (E20). Per la maggior parte delle saldature viene utilizzato il filo e solo per una minima parte si utilizza il gas Argon

PROCESSO DI RIPARAZIONE VEICOLI (MECCANICA)

M. prova motori termici

Il veicolo viene posizionato in aree dedicate per l'accensione del motore nelle fasi in cui è necessario verificarlo a motore acceso. I gas di scarico vengono convogliati all'esterno dell'insediamento attaccando alle marmitte di scarico tubazioni flessibili collegate a specifico camino (E22).

4. Modifiche in relazione a precedenti autorizzazioni vigenti nello stabilimento.

Nessuna, stabilimento nuovo

5. Allegati tecnici di riferimento e Ambiti di applicazione.

Allegati tecnici regionali/provinciali di riferimento, cui si fa rinvio:

- **Allegato tecnico n. 02** alla Autorizzazione Generale della Provincia di Brescia n. 2039 del 12/06/2024 per Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine

agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno.

Fasi lavorative

- A. Saldatura
- B. Preparazione/pulizia meccanica (carteggiatura, smerigliatura e assimilabili)
- C. Preparazione dei prodotti vernicianti
- D. Applicazione delle vernici
- E. Appassimento/essiccazione

- **Allegato tecnico n. 30** alla Autorizzazione Generale della Provincia di Brescia n. 2039 del 12/06/2024 per *Saldatura di oggetti e superfici metalliche*.

Fasi lavorative

A.2 Saldature/taglio a gas (il calore viene fornito dalla combustione di un gas), ossitaglio

Tabella 1. Materie prime (Materie prime, materie prime seconde, rifiuti ecc.).
Dati dichiarati dal gestore.

Tipologia	Denominazione commerciale	Fase lavorativa	Già utilizzata	Quantità in kg/anno		Fasi di rischio
				Attuale	Prevista	
prodotti di rivestimento a base COV	Fondi trasparenti catalizzatori base Esempio AUTOCLEAR e AUTOCRYL	Applicazione prodotti vernicianti	NO	//	1.500	H226, H317, H336, H335, H332
prodotti di rivestimento a base acqua	fondi trasparenti catalizzatori base Esempio ACTIVATOR e AUTOWAVE	applicazione prodotti vernicianti	NO	//	1.500	nessuna
diluyente	diluyente SAFETY KLEEN SK 075 Plus	preparazione prodotti vernicianti	NO	//	2.000	H225, H315, H319, H336, H304, H412
diluyente	detergente SAFETY KLEEN AQUA KLEEN 3.0	pulizia aerografi	NO	//	1.000	Non pericoloso
stucchi e mastici primer	Esempio MATTING PASTE 444	stuccatura	NO	//	1.000	H226, H315, H319, H412
Abrasivi	nastri, dischi	carteggiatura	NO	//	N.D.	/
materiale saldatura	filo ARGON	saldatura	NO	//	N.D.	/

Modalità di stoccaggio di materie prime, prodotti, materiali.

Tutti i prodotti vengono mantenuti nelle proprie confezioni, al coperto, in apposito magazzino.

I prodotti vernicianti vengono acquistati in minime quantità strettamente necessarie alla lavorazione programmata.

Tabella 2. Fasi lavorative. Dati dichiarati dal gestore.

Fasi lavorative	Macchinari connessi	Già effettuata	E n.	Ed n.
stuccatura carteggiatura levigatura	7 piani per carteggiatura	NO	E1, E2, E3, E4, E9, E10, E18	/
carteggiatura levigatura	utensili di carteggiatura	NO	E7, E8, E19	/
verniciatura applicazione fondo	2 cabine BASETRON	NO	E5, E6	/
preparazione tinte	tintometro	NO	E11 E11bis	/
verniciatura applicazione base asciugatura applicazione trasparente	3 cabine DRYKING delle quali una per veicoli commerciali	NO	E12, E13, E16, E17	/
asciugatura trasparente	2 cabine KOMBIKING	NO	E14, E15	/
saldatura	saldatrice filo e cabina ALLUMIN per saldatura alluminio ad argon	NO	E20, E21	/
Prova motori termici	Nessuno	NO	E22	/

Tabella 3. Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note.

Emissioni da Preparazione/pulizia meccanica <i>Dati dichiarati dal gestore</i>	
Emissione E1, E2, E3, E4, E9, E10, E18 – stuccatura carteggiatura levigatura – N. 7 pini aspiranti Portata 20.000 Nm ³ /h Altezza camino 10,50 m Dimensione camino mm 700x700 Temperatura ambiente Impianto di abbattimento previsto: D.MF.03 - depolveratore a secco a mezzo filtrante depolveratore a secco a mezzo filtrante a doppio stadio	
<i>Inquinanti da ricercare e limiti da rispettare</i>	
Inquinante	limite
Polveri	10 mg/Nm ³
Nel caso di mancato rispetto di uno o più limiti dovrà essere installato uno fra gli impianti di abbattimento indicato nel Capitolo 6.	

Emissioni da Preparazione/pulizia meccanica <i>Dati dichiarati dal gestore</i>	
Emissione E7, E8, E19 –carteggiatura levigatura – carteggiatrici, levigatrici Portata 350 Nm ³ /h Altezza camino 10,50 m diametro mm 100 Temperatura ambiente Impianto di abbattimento previsto: D.MF.02 - depolveratore a secco a mezzo filtrante filtro a cartucce in poliestere	
<i>Inquinanti da ricercare e limiti da rispettare</i>	
Inquinante	limite
Polveri	10 mg/Nm ³
Nel caso di mancato rispetto di uno o più limiti dovrà essere installato uno fra gli impianti di abbattimento indicato nel Capitolo 6.	

Emissioni da applicazione fondo <i>Dati dichiarati dal gestore</i>	
Emissione E5, E6 –applicazione fondo – cabine basetron	
Portata 20.000 Nm ³ /h	Altezza camino 11,60 m
Dimensione camino mm 700x700	Temperatura ambiente
Impianto di abbattimento previsto: D.MF.03	
<i>Inquinanti da ricercare e limiti da rispettare</i>	
Inquinante	limite
Polveri	3 mg/Nm ³
COV	Note (come da Allegato Tecnico all’Atto Dirigenziale n. 2039 del 12/06/2024)
Nel caso di mancato rispetto di uno o più limiti dovrà essere installato uno fra gli impianti di abbattimento indicato nel Capitolo 6.	

Emissioni da preparazione prodotti vernicianti <i>Dati dichiarati dal gestore</i>	
Emissione E11, E11bis –preparazione tinte – tintometro	
Portata 1.500 Nm ³ /h	Altezza camino 10,50 m
diametro mm 200	Temperatura ambiente
Impianto di abbattimento previsto: nessuno	
<i>Inquinanti da ricercare e limiti da rispettare</i>	
Inquinante	limite
Polveri	3 mg/Nm ³
COV	Note (come da Allegato Tecnico all’Atto Dirigenziale n. 2039 del 12/06/2024)
Nel caso di mancato rispetto di uno o più limiti dovrà essere installato uno fra gli impianti di abbattimento indicato nel Capitolo 6.	

Emissioni da Verniciatura <i>Dati dichiarati dal gestore</i>	
Emissione E12, E13, E16, E17 – verniciatura, applicazione base, asciugatura, applicazione trasparente.	
Portata 32.000 Nm ³ /h	Altezza camino 10,50 m
dimensione camino 900x900 mm	Temperatura 25°C
Impianto di abbattimento previsto: D.MF.03	
<i>Inquinanti da ricercare e limiti da rispettare</i>	
Inquinante	limite
Polveri	3 mg/Nm ³ ⁽²⁾
COV	Note (come da Allegato Tecnico all’Atto Dirigenziale n. 2039 del 12/06/2024) ⁽³⁾
Nota (2): Per la riduzione delle emissioni di materiale particellare (particolato residuo) derivanti da operazioni di verniciatura a spruzzo, dovranno essere utilizzate apparecchiature applicative ad alta efficienza di trasferimento. In assenza di impianti di abbattimento, le cabine di applicazione dovranno essere dotate di almeno uno dei seguenti sistemi di contenimento:	
<ul style="list-style-type: none"> • Ad umido - a velo d'acqua, con labirinti, nebulizzatori, ecc., con eventuale separatore di gocce terminale; • A secco - materassino filtrante di grammatura ≥ 350 g/m² o sistemi assimilabili 	
Nota (3):	
<ul style="list-style-type: none"> • Per le emissioni di composti organici volatili non sono prescritti valori limite in emissione poiché, nel caso specifico, si ritiene opportuno intervenire esclusivamente in 	

Polveri	3 mg/Nm ³
Nel caso di mancato rispetto di uno o più limiti dovrà essere installato uno fra gli impianti di abbattimento indicato nel Capitolo 6.	

Emissioni da prova motori termici <i>Dati dichiarati dal gestore</i>	
Emissione E22 – Prova motori termici	
Portata 2.500 Nm ³ /h	Altezza camino 10,00 m
Dimensione camino mm 200	Temperatura //
Impianto di abbattimento previsto: nessuno	
<i>Inquinanti da ricercare e limiti da rispettare</i>	
Inquinante	limite
<i>scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272 comma 1 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., lettera k)</i>	
Nel caso di mancato rispetto di uno o più limiti dovrà essere installato uno fra gli impianti di abbattimento indicato nel Capitolo 6.	

Non è ammesso l'uso di prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi contenenti COV classificati con le seguenti indicazioni di pericolo: H350, H340, H341, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd.

6. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.

Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite alla Tabella 3 - Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianti di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note, comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni.

In particolare, il sistema dovrà essere:

- progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto;
- individuato fra quelli previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. IX/3552 del 30/05/2012 e rispettando le caratteristiche tecniche minime specificate nelle schede riportate nella delibera di Giunta Regionale stessa.

7. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale.

L'organo comunale competente in qualità d'Autorità Sanitaria Locale potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario in ragione di accertate molestie da inquinanti diffusi e/o olfattive, l'adozione di specifiche misure per la riduzione / il contenimento delle stesse.

L'Esercente dovrà fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati e comunque rappresentati nel procedimento autorizzatorio.

- ❑ Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- ❑ Gli impianti di abbattimento dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - Lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti.
 - Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati per consentire un corretto campionamento e, laddove il gestore lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l'efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si dovrà fare riferimento alla norma UNI EN 10169, e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio.

- Il gestore dello stabilimento deve definire una opportuna procedura d'emergenza relativa alla gestione di possibili guasti, eventi accidentali o malfunzionamenti in modo da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora non sia stata definita la procedura d'emergenza sopra indicata, non esistano impianti di abbattimento di riserva, si verifichi un'interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, il gestore dovrà provvedere alla fermata dell'esercizio degli impianti industriali, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dandone comunicazione entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Criteri di manutenzione

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare, dovranno essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva (salvo l'esistenza di un sistema informatico gestionale di registrazione progressiva degli interventi, non modificabile) ove riportare:

- la data di effettuazione;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione di chi ha eseguito l'intervento.

Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

- In caso di stabilimento già in esercizio (rinnovo dell'autorizzazione, passaggio dalla procedura semplificata alla procedura ordinaria, aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 281 del decreto legislativo n. 152/2006, stabilimento precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio e di messa a regime.

Inoltre, con riferimento ai referti analitici previsti:

- qualora nelle ultime analisi effettuate inquinanti ricercati e limiti da rispettare coincidano con quelli del presente atto, ***fatta salva la periodicità annuale*** se non diversamente specificato, ***il gestore potrà continuare con la tempistica precedente***;
- qualora invece nelle ultime analisi effettuate inquinanti ricercati e limiti da rispettare non coincidano con quelli del presente atto, ***gli esiti delle prime rilevazioni analitiche previste devono essere presentate alla Provincia, al Comune ed all'ARPA entro 150 giorni dalla data del presente atto.***

- ❑ In ogni caso l'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio relativa alle **emissioni nuove/modificate** dello stabilimento, deve darne comunicazione alla Provincia di Brescia, al Comune ed all'ARPA. In tale comunicazione l'esercente può altresì indicare la data presunta di messa a regime, che comunque non può oltrepassare i 3 mesi dalla data di messa in esercizio indicata.
- ❑ Il termine massimo per la messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento è fissato in 3 mesi a partire dalla data di messa in esercizio delle stesse. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine di 3 mesi, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
 - descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
 - indicato il nuovo termine per la messa a regime, che comunque non potrà essere superiore ad ulteriori 3 mesi (salvo maggior termine motivato da casi di forza maggiore, ecc.).

La proroga si intende concessa qualora la Provincia non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
- ❑ L'esercente deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre 60 giorni dalla data stessa alla Provincia, al Comune ed all'ARPA competente per territorio. Qualora nell'ambito della comunicazione di messa in esercizio sia stata indicata anche la data presunta di messa a regime, si ritiene valida tale indicazione ai fini dell'adempimento dell'obbligo di esecuzione del ciclo di campionamento di cui al paragrafo "Modalità e controllo delle emissioni", salvo nuova comunicazione indicante la data di effettiva messa a regime diversa da quella presunta, fermo restando l'obbligo di richiedere la proroga del termine di messa a regime, ai sensi del punto precedente, qualora si superi il termine di 3 mesi.
- ❑ Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto di durata non inferiore a 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime.

Modalità e controllo delle emissioni.

Fatto salvo quanto previsto al primo riquadro del precedente paragrafo "Messa in esercizio ed a regime", dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto di durata non inferiore a 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime.

Il ciclo di campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti e del conseguente flusso di massa relativi a tutte le emissioni nuove o oggetto di modifica, come disposto dal presente atto.

I relativi referti analitici:

- ❑ dovranno essere presentati, entro 60 gg. dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA;
- ❑ dovranno essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate;
- ❑ I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora richiesti dal presente atto, devono essere:
 - **redatti** con cadenza annuale considerando il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre e tenuti a disposizione;

- **presentati** entro il 31 marzo dell'anno successivo qualora previsti dall'articolo 275 del decreto legislativo n. 152/2006.

Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/Nm³) nell'emissione è minore o uguale al valore indicato allo specifico punto Limiti – Tabella 3 “Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note”.

Nel caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto, sommata alla quota parte superiore dell'intervallo di incertezza, risulta inferiore al limite di emissione: è fatto salvo quanto previsto al punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/06. Viceversa, la concentrazione media sarà considerata non conforme nel momento in cui, in seguito alla sottrazione della quota parte inferiore dell'incertezza, si ottiene un valore superiore al limite. Nel caso in cui la differenza tra valore misurato e valore limite risultasse, in valore assoluto, inferiore all'intervallo di incertezza (situazione di prossimità al limite), l'esercente è tenuto a ripetere il campionamento e l'analisi entro 20 giorni.

Le verifiche successive dovranno essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento e la relazione finale dovrà essere tenuta presso l'esercente a disposizione delle preposte autorità in sede di sopralluogo ispettivo.

Qualora le analisi evidenziassero il superamento dei limiti fissati per una o più emissioni, l'autorizzazione sarà da considerarsi automaticamente sospesa, con l'obbligo di interruzione immediata dell'attività relativa a tale/i emissione/i fino all'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per risolvere il problema (riduzione delle attività, sospensione delle attività, modifiche del processo produttivo, installazione/potenziamento/sostituzione di idoneo sistema di abbattimento fra quelli previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. IX/3552 del 30/05/2012).

Il gestore dovrà:

- comunicare il superamento del limite entro le 24 ore successive al riscontro del superamento medesimo all'autorità competente, al Comune ed all'ARPA;
- comunicare tempestivamente agli enti competenti gli accorgimenti sopraindicati e le cause eventualmente individuate;
- a conclusione degli interventi, effettuare nuove analisi, la cui data dovrà essere comunicata all'ARPA ed al Comune con almeno 10 giorni di anticipo al fine di consentire un eventuale controllo congiunto, con dimostrazione del rispetto dei limiti stessi e trasmissione dei referti analitici agli enti entro 10 giorni dal termine del ciclo di campionamento.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative dovrà essere comunicato dall'ARPA alla Provincia al fine dell'adozione degli atti di competenza.

Nella eventualità sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.

L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi o con scadenze temporali diverse relative al medesimo provvedimento autorizzativo, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.

Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico - atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi - i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal decreto legislativo 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con l'ARPA – Dipartimento di Brescia.

Si ricorda in ogni caso che:

- l'accesso ai punti di prelievo dovrà essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- dovranno essere ricercati esclusivamente gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima;
- i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{Nm}^3\text{S/h}$ od in $\text{Nm}^3\text{T/h}$;
 - concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{mg/Nm}^3\text{S}$ od in $\text{mg/Nm}^3\text{T}$;
 - temperatura dell'effluente in $^{\circ}\text{C}$;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

8. Bilancio di massa solventi

Il gestore deve predisporre annualmente un bilancio di massa necessario per l'elaborazione del piano di gestione dei solventi, ai sensi dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Il bilancio deve essere riferito all'anno solare e inviato agli enti entro il 31 marzo di ogni anno successivo.

Ai fini del calcolo del bilancio di massa necessario per l'elaborazione del piano di gestione dei solventi si applicano le seguenti definizioni. Per il calcolo di tale bilancio tutte le grandezze devono essere espresse nella stessa unità di massa.

a) Input di solventi organici [I]:

I1. La quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati acquistati che sono immessi nel processo nell'arco di tempo in cui viene calcolato il bilancio di massa.

I2. La quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati recuperati e reimmessi come solvente nel processo (il solvente riutilizzato è registrato ogni qualvolta sia usato per svolgere l'attività).

b) Output di solventi organici [O]:

O1. Emissioni negli effluenti gassosi.

O2. La quantità di solventi organici scaricati nell'acqua, tenendo conto, se del caso, del trattamento delle acque reflue nel calcolare O5.

O3. La quantità di solventi organici che rimane come contaminante o residuo nei prodotti all'uscita del processo.

O4. Emissioni diffuse di solventi organici nell'aria. È inclusa la ventilazione generale dei locali nei quali l'aria è scaricata all'esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili.

O5. La quantità di solventi organici e composti organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche (inclusi ad esempio quelli distrutti mediante incenerimento o altri trattamenti degli effluenti gassosi o delle acque reflue, o catturati ad esempio mediante adsorbimento, se non sono stati considerati ai sensi dei punti O6, O7 o O8).

O6. La quantità di solventi organici contenuti nei rifiuti raccolti.

O7. La quantità di solventi organici da soli o solventi organici contenuti in preparati che sono o saranno venduti come prodotto avente i requisiti richiesti per il relativo commercio.

O8. La quantità di solventi organici contenuti nei preparati recuperati per riuso, ma non per riutilizzo nel processo, se non sono stati considerati ai sensi del punto O7.

O9. La quantità di solventi organici scaricati in altro modo.

Formule di calcolo:

a) L'emissione diffusa è calcolata secondo la seguente formula:

$$F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8$$

oppure

$$F = O2 + O3 + O4 + O9$$

Questo parametro può essere determinato mediante misurazioni dirette delle quantità. Alternativamente, si può effettuare un calcolo equivalente con altri mezzi, ad esempio utilizzando l'efficienza di captazione del processo. La determinazione delle emissioni diffuse può essere effettuata mediante una serie completa di misurazioni e non deve essere ripetuta sino all'eventuale modifica dell'impianto.

b) Le emissioni totali [E] sono calcolate con la formula seguente:

$$E = F + O1$$

dove F è l'emissione diffusa quale definita sopra. Per valutare la conformità al valore limite di emissione totale espresso come fattore di emissione in riferimento a taluni parametri specifici, stabilito nell'autorizzazione, il valore [E] è riferito al pertinente parametro specifico.

c) Il consumo ove applicabile si calcola secondo la formula seguente:

$$C = I1 - O8$$

d) L'input per la verifica del limite per le emissioni diffuse o per altri scopi si calcola con la seguente formula:

$$I = I1 + I2$$

Input di solventi organici	t COV/anno
I1. quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati acquistati che sono immessi nel processo nell'arco di tempo in cui viene calcolato il bilancio di massa	2,37
I2. quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati recuperati e reimmessi come solvente nel processo	0
Output di solventi organici	t COV/anno
O1. Emissioni negli effluenti gassosi	1,15
O2. quantità di solventi organici scaricati nell'acqua	0
O3. quantità di solventi che rimane come contaminante o residuo nei prodotti all'uscita del processo.	0
O4. Emissioni diffuse di solventi organici nell'aria. È inclusa la ventilazione generale dei locali nei quali l'aria è scaricata all'esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili.	0
O5. quantità di solventi organici e composti organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche	0,31
O6. quantità di solventi organici contenuti nei rifiuti raccolti	0,86

07. quantità di solventi organici da soli o solventi organici contenuti in preparati che sono o saranno venduti come prodotto avente i requisiti richiesti per il relativo commercio.	
08. quantità di solventi organici contenuti nei preparati recuperati per riuso, ma non per riutilizzo nel processo, se non sono stati considerati ai sensi del punto 07.	
09. quantità di solventi organici scaricati in altro modo.	
EMISSIONE DIFFUSA	t COV/anno
F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8	0,06
F = O2 + O3 + O4 + O9	0
EMISSIONE TOTALE	t COV/anno
E = F + O1	1,2
CONSUMO DI SOLVENTE	t COV/anno
C = I1 - O8	2,37
INPUT DI SOLVENTE	t COV/anno
I = I1 + I2	2,37

9. Impianti per la produzione di energia termica/elettrica.

Il gestore dichiara che sono presenti gli impianti per la produzione di energia termica descritti nel seguito.

A. Gli impianti ad uso civile sono ad inquinamento scarsamente rilevante, in quanto non superano le soglie previste dall'art. 282 del d.lgs. 152/06 (3 MW). Si evidenzia che tali impianti devono ottemperare a quanto indicato al Titolo 2 della Parte Quinta del d.lgs. 152/06. In particolare, sono presenti:

- per il riscaldamento degli ambienti di lavoro sono presenti n° 8 bruciatori a metano da 115 kw pannelli radianti Fraccaro aventi una potenza termica nominale complessiva pari a 920 kW < **3 MW**. (Eb1-Eb8)

B. Gli impianti ad uso industriale sono soggetti ad autorizzazione per supero delle soglie previste dall'art. 272, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 (1 MW).

In particolare, sono presenti:

tipo	potenza termica [kw]	emissione
6 bruciatori a metano 24kw	144,00	nessuna trasformazione catalitica del metano
3 bruciatori a metano 210 kw in vena d'aria	630,00	E12 – E13 – E16
1 bruciatore a metano 330 kw in vena d'aria	330,00	E17
2 bruciatori a metano 136 kw in vena d'aria	272,00	E14 – E15

10. Emissioni rumorose.

Le emissioni acustiche derivanti dalle sorgenti sonore dello stabilimento dovranno rispettare i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale.

11. Sospensione dell'attività.

Qualora il gestore, in possesso di un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006, intenda:

- interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva,
- utilizzare lo stabilimento a carico ridotto o in maniera discontinua,

e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA, secondo il modello messo a disposizione dalla Provincia sul sito internet all'indirizzo www.provincia.brescia.it/impresa/ambiente/emissioni-atmosfera nella sezione "Interruzione analisi".

12. Prescrizioni particolari.

nessuna